



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta Pubblica DI PROSECUZIONE del 21 GIUGNO 2012 Deliberazione n. 130

OGGETTO: Giudizio " Spadafora Carmelo c/ Provincia". Sentenza n.386/11 del Tribunale di Patti. Riconoscimento della somma di €.7.457,79 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. A) del D. Lgs. n.267/00.

L'anno Duemiladodici, il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

| | | |
|---|---|---|
| 1) ANDALORO Francesco | X | |
| 2) BARBERA Giacinto | X | |
| 3) BIVONA Enrico | X | |
| 4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo | X | |
| 5) BRANCA Massimiliano | | X |
| 6) BRIUGLIA Piero | | X |
| 7) CALA' Antonino | | X |
| 8) CALABRO' Antonino | | X |
| 9) CALABRO' Giuseppe | X | |
| 10) CALABRO' Vincenzo | | X |
| 11) CALP' Salvatore PELEGGIADA | | X |
| 12) CERRETI Carlo | | X |
| 13) COPPOLINO Salvatore | | X |
| 14) DANZINO Rosalia | X | |
| 15) DE DOMENICO Massimo | | X |
| 16) FIORE Salvatore Vittorio | X | |
| 17) FRANCILIA Matteo Giuseppe | X | |
| 18) GALATI Rando Santo | X | |
| 19) GALLUZZO Giuseppe | | X |
| 20) GRIOLI Giuseppe | | X |
| 21) GUGLIOTTA Biagio | X | |
| 22) GULLO Luigi | X | |
| 23) GULOTTA Roberto | | X |

| | | |
|---|---|---|
| 24) ITALIANO Francesco | X | |
| 25) LA ROSA Santi Vincenzo | X | |
| 26) LOMBARDO Giuseppe | | X |
| 27) MAGISTRI Simone | | X |
| 28) MAZZEO Stefano | X | |
| 29) MIANO Salvatore Giuseppe | X | |
| 30) MIRACULA Filippo | | X |
| 31) MUSCARELLO Antonino PAROLOTTA A. | | X |
| 32) PALERMO Maurizio | | X |
| 33) PARISI Letteria Agatina | X | |
| 34) PASSANITI Angelo | X | |
| 35) PASSARI Antonino | X | |
| 36) PREVITI Antonino | | X |
| 37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni | X | |
| 38) RAO Giuseppe | | X |
| 39) RELLA Francesco | X | |
| 40) SAYA Giuseppe | X | |
| 41) SCIMONE Antonino | | X |
| 42) SIDOTI Rosario | X | |
| 43) SUMMA Antonino | X | |
| 44) TESTAGROSSA Enzo Stefano | X | |
| 45) VICARI Marco | | X |

A riportare n.

11 12

Totale n.

24 21

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALVATORE VITTORIO FIORE

Partecipa il Segretario Generale AW. ANTONINO CALABRO'

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento
U.D. Affari Generali e Istituzionali, Legali, Politiche Culturali e Scolastiche
U.O. Legale e Contenzioso

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Avv. Anna Maria Tripodo

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n. 386/11 il Tribunale di Patti - decidendo il giudizio promosso da Spadafora Carmelo - ha condannato questo Ente al risarcimento dei danni in favore dell'attore oltre interessi, rivalutazione e spese giudiziali;

CONSIDERATO che, in dipendenza della sentenza n.386/11, è dovuto il pagamento della complessiva somma di €.7.457,79 secondo il seguente schema:

- €. 3.888,73 sorte capitale
- €. 217,39 rivalutazione su €.1.513,69 dal 24/12/04 al 30/11/11 *re*
- €. 5,23 interessi legali dal 30/12/11 al 31/12/11 ** € 22,04 re*
- €. 365,98 spese CTU
- €. 949,00 diritti
- €. 925,00 onorari
- €. 230,88 spese gen.li 12,50%
- €. 84,20 CPA 4% su €.2.104,88
- €. 459,71 IVA 21% su €.2.189,08
- €. 172,13 registrazione sent.
- €. 24,82 marche
- €. 10,63 not. Sent.
- €. 7.457,79 totale

CONSIDERATO che la predetta somma di €.7.457,79 deve essere riconosciuta come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

CONSIDERATO che con nota prot. n.1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n.1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sui vari impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di €.7.457,79= derivante dalla sentenza n.386/11 del Tribunale di Patti, può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determina dirigenziale n.117/05 alla voce "Costanzo F.lli S.p.A. (impegno successivo n.10072/09), resosi disponibile in quanto la ditta F.lli Costanzo è già stata integralmente soddisfatta con determinazione commissariale n.22 del 31/03/2008;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n.386/11 del Tribunale di Patti che ha definito il giudizio promosso da Spadafora Carmelo;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma complessiva di €.7.457,79=;


DARE ATTO che detto importo può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determina dirigenziale n.117/05 alla voce "Costanzo F.lli S.p.A. (impegno successivo n.10072/09), resosi disponibile in quanto la ditta F.lli Costanzo è già stata integralmente soddisfatta con determinazione commissariale n.22 del 31/03/2008;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Copia sentenza n. 336/11.

IL Responsabile dell'U.O.




IL Dirigente



L'Assessore al Contenzioso

IL Presidente



Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio FIORE, pone in discussione la soprascritta richiesta di debito fuori bilancio iscritta al punto 26) dell'O.d.G. avente per oggetto: Giudizio "SPADAFORA Carmelo c/Provincia". Sentenza n° 386/2011 del Tribunale di Patti. Riconoscimento della somma di euro 7.457,79 come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs n° 267/00.

Dà lettura del dispositivo della soprascritta proposta di deliberazione, dei nominativi dei legali che hanno partecipato al Giudizio, del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile e, infine, del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consigliere Francesco ANDALORO dichiara il suo voto contrario come su tutte le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio, in quanto un'Amministrazione diligente non dovrebbe creare debiti e, quindi, non creare le condizioni perché il cittadino sia costretto a ricorrere all'Autorità giudiziaria. Fa presente, altresì, che chiederà all'Amministrazione di inviare tutte le delibere inerenti i debiti fuori bilancio alla Corte dei Conti per individuare i responsabili che hanno prodotto il debito.

Il Consigliere Antonino Summa dichiara il voto favorevole del suo gruppo con la clausola di rivalsa verso chi ha prodotto il danno erariale all'Ente.

Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio FIORE, non registrando altre richieste di intervento con l'assistenza degli Scrutatori Giovanni Princiotta, Antonino Summa e Antonino Passari, pone in votazione palese mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. n. 48/91, la richiesta di debito fuori bilancio summenzionata comunicandone l'esito:

| | |
|-----------------------|---|
| CONSIGLIERI PRESENTI: | 24 |
| CONSIGLIERI VOTANTI. | 17 |
| FAVOREVOLI: | 16 |
| CONTRARI: | 1 |
| ASTENUTI: | 7 (Italiano, Danzino, Rella, Testagrossa, Miano, Galati, Passari) |
| Non validi: | |

Il Consiglio approva.

Entrano in aula i Consiglieri Giuseppe Grioli, Giuseppe Lombardo, Filippo Miracula, Antonino Previti, Antonino Scimone. (Presenti n. 29).

Si allontanano dall'aula i Consiglieri Francesco Italiano, Angelo Passaniti, Biagio Gugliotta, Santi Vincenzo La Rosa, Rosario Sidoti, Santi Rando Galati, Biagio Bonfiglio, Stefano Mazzeo. (Presenti n. 21).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 06/11/12

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art.55, 5° comma della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore Spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPERILE PARERI

VISTO: PRESUNTA DD117/05

MESINA 18/11/12

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Contr. Impiego Calabria

[Handwritten signature]

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

SALVATORE VITTORIO FIORE

Il Segretario Generale

F. to ENRICO BUONA

F. to AW. ANTONINO CALARO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

15 LUG. 2012

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 11 LUG. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

AW. Anna Maria TRIPODO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
GIUDIZIO "SPADAFORA Carmelo c/Provincia". Sentenza n. 386/11.
Tribunale di Patti. Riconoscimento della somma di € 7.457,79 come debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n.473/Aff.Cons. del 22/03/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;


- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: "*con delibera consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*";
- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l'art. 72 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 386/2011 del Tribunale di Patti;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto al fine di evitare un maggior danno all'Ente;
- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE
DEBITO FUORI BILANCIO**


Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

Messina 23/03/2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

A handwritten signature in black ink, consisting of several large, stylized loops and flourishes, positioned below the printed text 'IL COLLEGIO DEI REVISORI'.

N. 1098/05 R.G.
Avv. LUCIA DI SANTO
98066 PATTI (ME) Via N.G. Ceraolo 81
Tel. 0941 24.03.33 - 0941 24.03.81
Cod. Fisc. DSN LCU 64D43 G377Z
Partita IVA 01756480834



n. 386/11 Reg. Sent.
n. 4006 Cron.
n. 8P2 Rep.
n. 1098/05 Reg. Gen.

1° DIP. - 1° LEGALE
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

MINUTA DEPOSITATA

15 DIC 2011

in persona del Giudice Onorario dr.ssa Adriana Lioni, ha pronunciato

15 DIC. 2011

1° DIPARTIMENTO G.D.

OGGETTO:

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1098/2005, promossa
da

SPADAFORA CARMELO, (c.f. SPD CML 76R10 G377F), nato a Patti
(Me) il 10.10.1976, elettivamente domiciliato in Patti, Via N. G. Ceraolo
n.31, presso lo studio dell'Avv. Lucia Di Santo, che lo rappresenta e
difende giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro

la PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente
pro-tempore dott. Salvatore Leonardi, con sede legale in Messina
Corso Cavour, Palazzo dei Leoni, elettivamente domiciliata in Patti, Via
D'Amico n. 3 (c/o studio Avv. Mastrantonio), rappresentata e difesa
dall'Avv. Sarah Amoroso per procura a margine della comparsa di
costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l'8 novembre 2005, Spadafora
Carmelo conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la Provincia
Regionale di Messina, in persona del Presidente pro tempore, per
sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del
sinistro stradale avvenuto il 24/12/2004 alle ore 19,30 circa sulla S.P.

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
15/12/2011
Protocollo n°0042174/11

4556/02

16 DIC. 2011

a. l. h. s.

Patti-San Piero Patti. Al riguardo precisava che, nel transitare lungo la predetta strada a bordo della propria autovettura Renault Clio targata BE457PY, con direzione San Piero Patti, in prossimità della frazione Gallo, subito dopo una curva, andava ad urtare contro un masso di notevoli proporzioni che, trascinato in strada da una frana non segnalata, ostruiva la propria corsia di marcia. Ciò premesso, chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'urto come specificati in citazione (pari complessivamente ad € 3.866,80, oltre interessi e rivalutazione), previa declaratoria di responsabilità della Provincia ai sensi dell'art 2043 c.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

La Provincia convenuta, costituendosi, contestava la fondatezza della pretesa e ne chiedeva il rigetto, deducendo che le particolari circostanze di tempo e di luogo in cui era avvenuto l'evento erano tali da escludere qualsiasi responsabilità dell'ente proprietario e da configurare, invece, una responsabilità esclusiva a carico dell'attore. Chiedeva, in subordine, il riconoscimento di un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro e l'esclusione, in ogni caso, della contestuale liquidazione di interessi e rivalutazione monetaria.

Ammessi ed espletati l'interrogatorio formale dell'attore e la prova per testi, disposta ed eseguita consulenza medico-legale sulla persona dell'attore, all'udienza del 2.12.2010 la causa veniva assunta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento.

L'istruttoria compiuta ha infatti consentito di accertare la sussistenza degli elementi richiesti dalla legge per affermare la



responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Nessun dubbio sul fatto che la macchina condotta dal signor Spadafora sia andata ad urtare contro un masso "particolarmente grosso" (così lo definisce il teste Sofia Luciano, agente di Polizia municipale accorso sui luoghi), o di "generose dimensioni" (che è la definizione usata dall'altro agente intervenuto signor Ricciardi Giuseppe che ha redatto nell'occasione la relazione di servizio allegata al fascicolo di parte attrice), masso che si trovava lungo la corsia di marcia del veicolo, all'uscita di una curva, in un tratto di strada non illuminato (in tal senso anche la deposizione del teste Scardino Salvatore, indifferente, presente sui luoghi la sera del sinistro). Nessun dubbio neppure sulla sussistenza del nesso di causalità tra l'evento lesivo e il danno al veicolo: il masso si era incastrato sotto la parte destra della vettura che non era più in grado di muoversi per la probabile rottura del semiasse (v. relazione di servizio e deposizione teste Ricciardi) e la parte anteriore destra appariva "abbastanza distrutta" (v. deposizione teste Scardino). Adeguatamente dimostrato risulta poi il nesso di causalità tra il fatto lesivo e le lesioni subite dallo Spadafora, nesso accertato dal c.t.u. dott. Giannitto Salvatore che ha ritenuto, peraltro, le lesioni compatibili con il corretto uso delle cinture di sicurezza. Nessuna responsabilità per colpa, anche concorrente, è addebitabile al danneggiato: è certo che la presenza di un ostacolo improvviso, all'uscita di una curva, che ostruisce il passaggio, in condizioni di visibilità scarse (per mancanza di pubblica illuminazione) ed in assenza di segnaletica che ne evidenzi il pericolo (tutti i testi intervenuti sui luoghi, compresi gli agenti di polizia municipale, hanno escluso categoricamente la presenza di specifica segnaletica nella zona) costituisce un'insidia impossibile da percepire o prevedere con l'uso della normale diligenza. La dichiarazione contraria del teste

Addamo Tindaro, dipendente della Provincia Regionale di Messina, appare poco precisa: costui dichiara di essere stato andato lì "in occasione dell'incidente" e di avere apposto un segnale di pericolo generico cento metri prima del luogo della frana e un segna margine con catarifrangenti davanti alla frana. E che "non vi era traccia di incidente"(?!). Che, ripassato sui luoghi, aveva notato segno di incidente e che la segnaletica era ancora lì. Egli, tuttavia, non è stato in grado di indicare con precisione il giorno in cui ha posizionato tale segnaletica. Il che deve indurre a ritenere che lo abbia fatto in epoca successiva al sinistro per cui è causa.

Esclusa ogni responsabilità a carico del danneggiato, non altrettanto può dirsi per la convenuta Provincia Regionale di Messina che va, infatti, ritenuta responsabile, ex art 2043 c.p.c., di tutti i danni cagionati all'attore, ascrivibili a colpa, per la mancata tempestiva rimozione della frana dalla sede stradale (sede che, se lasciata aperta al pubblico transito, andava mantenuta in condizioni tali da garantire la sicurezza a chi vi transitava) e per la mancata predisposizione di un qualunque accorgimento (quale ad es. un segnale luminoso ben visibile di notte) atto a scongiurare pericoli e danni a persone e cose. Nessuna prova, inoltre, parte convenuta ha fornito in ordine alla asserite straordinarietà ed imprevedibilità, esorbitanti dall'id quod plerumque accidit, dell'evento lesivo, tali da recidere il nesso eziologico tra causa ed effetto dannoso. Né della guida imprudente dell'attore.

Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attrice va accolta e la Provincia condannata al risarcimento dei danni subiti dall'attore.

In ordine alla determinazione del quantum risarcibile, va innanzitutto rilevato che i danni al veicolo risultano documentati in atti: le fatture n. 30278 di € 814,16 e n. 10009 di € 470,09, allegate al fascicolo di parte attrice, sono state riconosciute e confermate dal



teste Signorino Francesco, rappresentante legale della Fratelli Signorino s.r.l., che ha anche dichiarato di aver ricevuto le somme ivi indicate per i lavori effettuati sul veicolo incidentato: la fattura n. 2 del 12 gennaio 2005 dell'importo di € 181,44 è stata confermata dal teste Sospiro Alfredo che ha altresì dichiarato di aver effettuato sulla vettura i lavori ivi indicati e di averne ricevuto il relativo pagamento. Adeguatamente documentata appare poi la spesa di € 48,00 portata dalla fattura n. 7 del 12/1/2005, emessa dalla Autoricambi di Pisano Salvatore con relativo scontrino fiscale.

L'importo complessivo dei danni cagionati al veicolo incidentato risulta quindi complessivamente pari ad € 1.513,69.

Quanto ai danni alla persona, il ctu dr. Giannitto Salvatore ha accertato che l'attore, a causa dell'incidente, ha riportato lesioni da trauma cervicale tali da determinare un'inabilità temporanea assoluta di giorni venti, un'inabilità temporanea parziale nella misura del 50% di giorni quindici, un'inabilità temporanea parziale nella misura del 25% di giorni dieci, nonché postumi permanenti invalidanti nella misura percentuale dell'1%. Tali conclusioni, motivate in modo analitico ed inequivocabile, sono da condividere ed accogliere.

Il danno biologico sarà liquidato utilizzando i criteri di cui all'art 139 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n. 209 del 7.09.2005), già fissati nella l. 57/2001 (art 5) relativamente alle lesioni micropermanenti, secondo i valori aggiornati ai sensi del D.M. 17.06.2011, criteri che, seppur applicabili alle ipotesi di sinistro stradale verificatesi dopo l'entrata in vigore della legge (4 aprile 2001 o 1 gennaio 2006) ben possono essere utilizzati come valori orientativi per la liquidazione delle c.d. microlesioni determinate da sinistro stradale anche nel presente caso.

Nell'adottare il c.d. criterio del punto di invalidità, il legislatore ha preso a parametro la media dei precedenti giudiziari su base nazionale,

si da garantire uniformità nei criteri di liquidazione del danno ed ottenere altresì dei valori aggiornati. I criteri adottati nell'elaborazione della tabella allegata alla legge prevedono una variazione dell'importo da liquidare secondo un andamento proporzionalmente crescente al crescere della percentuale di invalidità e decrescente col crescere dell'età: criteri questi riconosciuti come validi dall'esperienza medico-legale ed assunti a base dell'elaborazione delle c.d. tabelle dei vari uffici giudiziari (comprese le tabelle del Tribunale di Milano adottate anche da questo Tribunale, prima dell'entrata in vigore della legge 57/2001).


Sulla base di ciò e tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (28 anni), il danno biologico relativo ai postumi per invalidità permanente, nella misura del 1%, va liquidato nella somma di € 690,73 già rivalutata alla data odierna. A tale somma va aggiunta quella destinata a risarcire il danno biologico connesso all'invalidità temporanea; € 885,60 per l'inabilità assoluta temporanea della durata di giorni 20 (€ 44,28 per ogni giorno di invalidità assoluta), € 332,10 per l'inabilità temporanea, nella misura del 50%, della durata di giorni 15 (€ 22,14 al giorno), € 110,70 per l'inabilità temporanea, nella misura del 25%, della durata di giorni 10 (€ 11,07 al giorno). Per un totale complessivo di € 2.019,13, già rivalutato alla data odierna. A tali importi dovranno poi sommarsi le somme sborsate dall'attore per le cure mediche e fisioterapiche, ritenute dal c.t.u. appropriate e necessarie ed adeguatamente documentate con ricevute in atti. Tali somme ammontano complessivamente ad € 355,91.

Aderendo all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, va inoltre accolta la domanda di rivalutazione monetaria, dal giorno del sinistro sino alla data di deposito della sentenza, essendo il debito risarcitorio un debito di valore. Rivalutazione che, nel caso specifico, deve essere ancora conteggiata sulle sole somme liquidate

per i danni al veicolo (solo su € 1.513,69) poiché i danni alla persona sono stati direttamente determinati in base ai valori attuali (ex art 1 D.M. 17/06/2011).

Non vanno accordati, invece, gli interessi compensativi, in quanto l'attore non ha provato, invero, non ha allegato, di aver subito ulteriori danni da ritardo che la rivalutazione non è in grado di risarcire (v. Cass. SS UU 1712/1995, Cass 748/2000, 490/1999 e 10751/2002). E' noto, infatti, che nell'obbligazione risarcitoria, che si caratterizza quale obbligazione di valore, in quanto diretta alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe ritrovato se il danno non fosse stato prodotto, il principale mezzo di commisurazione attuale del valore perduto dal creditore, e che il debitore è tenuto a reintegrare, è la rivalutazione monetaria. Il riconoscimento anche degli interessi costituisce, così come chiarito dalla Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995, una mera modalità liquidatoria del possibile danno ulteriore, nei casi in cui la rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca del sinistro, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, che deve essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Essenziale, è dunque, l'allegazione e la prova di tale danno ulteriore, che si ha solo se ed in quanto la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui il danneggiato avrebbe disposto se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Ora, nel caso di specie l'attore non ha dato alcuna prova di ciò e, pertanto, non gli competeranno gli interessi compensativi.

Spettano, invece, sulle superiori somme gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.



Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo. Le spese di C.T.U., liquidate in corso di causa con separato decreto e provvisoriamente poste a carico di parte attrice, vengono ora poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dr.ssa Adriana Lioni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Spadafora Carmelo nei confronti della Provincia Regionale di Messina, con atto notificato l'8 novembre 2005, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1) dichiara la convenuta Provincia Regionale di Messina responsabile dei danni subiti da Spadafora Carmelo in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il 24.12.2004 e, per l'effetto, la condanna al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 3.888,73, già rivalutata quanto all'importo relativo ai danni alla persona, oltre rivalutazione da calcolarsi sulle sole somme liquidate per i danni al veicolo (su € 1.513,69) dal giorno del sinistro sino alla data di deposito della sentenza; oltre gli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di deposito della sentenza al soddisfo;


2) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.998,09, di cui € 124,09 per esborsi, € 949,00 per diritti ed € 925,00 per onorario, oltre spese generali al 12,5%, IVA e CPA come per legge;

3) pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, a carico della convenuta, che è tenuta, pertanto, a rimborsarle all'attore.

Patti, 30/11/2011

Il Giudice
(dr.ssa Adriana Lioni)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 01 DIC. 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio Milici



RELATA DI NOTIFICAZIONE:

L'anno 2011, il giorno del mese di Dicembre in Patti,
io sottoscritto M. Uff. Giur. ed. istanze come in altri io
sottoscritto M. Uff. Giur. ed. Tribunale di Patti ho
notificato e dato copie del superiore atto e

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

CORSO CAJOUR, PALAZZO DEI LEONI, 98100 MESSINA

A mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di
ricevimento n., tramite l'ufficio postale di Patti,

3PS1

Patti G.

13 DIC. 2011

GIOVANNI BASILE
UFF. GIUR. B2
TRIBUNALE DI PATTI

8063

1
0

12 DIC. 2011

N. 1098/05 R.G.
AVV. LUCIA DI SANTO
99066 PATTI (ME) Via N.G. Ceraolo 11
Tel. 0941 24.03.33 - 0941 24.03.81
Cod. Fisc. DSN LCU 84D43 G377Z
Partita IVA 01756480834



REPUBBLICA IT
IN NOME DEL POP
IL TRIBUNALE OF
Giudice Onorario

1° DIP. - f. - LEGALE
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
15 DIC 201
in persona del
1° DIPARTIMENTO
la sequente p.o.

nella causa iscritta al n

SPADAFORA CARM
(Me) il 10.10.197
n.31. presso l
difende gius

la Pr
pr



MEM 301
08

TRIBUNALE DI PATTI

Nel procedimento n. 1088/05 R.G.

Letti gli atti e la relazione di consulenza tecnica;
accertate le spese necessarie;

visti gli artt. 49 e segg. D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e il D.M. 30.05.2002,

Liquida

AIC.T.U. dott. GIANNILIO JOZVAGIONE

Per onorario, ai sensi dell'art. 21, D.P.R. 30.05.2002, € 280,77

per spese documentale € 3,10

e così per un importo complessivo pari a € 283,87 ,

oltre ad IVA e CP, se dovuti, che viene posto provvisoriamente a carico di parti oltre a

Si comunichi alle parti e al C.T.U.

Patti, 4-6-08

Il Giudice

DEPOSITATO IN PRODOTTO

Patti, 10-6-08

Il
Patti, 10-6-08

LC (Spedite a Patti)

REPUBBLICA ITALIANA

Numero 27/2011

Pratica: spadafora (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: € 1.513,69
2. Importo lordo comprese le spese: € 1.513,69
3. Data da cui decorrono gli interessi: 21-12-2004
4. Data finale del calcolo degli interessi: 30-11-2011
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: NON produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: SET 2011 = 103,2)
11. Rivalutazione ed interessi: Solo rivalutazione monetaria, senza interessi
23. Applica tasso debitore: No

SITUAZIONE CONTABILE AL 30-11-2011

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| *** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE | € 1.513,69 | L. 2.930.913 |
| *** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO | € 0,00 | L. 0 |
| Interessi totali maturati | € 0,00 | L. 0 |
| Rivalutazione totale maturata (dal 21-12-2004 al 30-11-2011) | € 217,39 | L. 420.917 |
| *** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI | € 217,39 | L. 420.917 |
| *** ANTICIPI VERSATI (da dedurre) | € 0,00 | L. 0 |
| A SALDO TOTALE RESIDUANO | € 1.731,08 | L. 3.351.830 |

di cui.

Capitale = 1.513,69 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 217,39 -- Interessi = 0,00

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

| Tasso | Data | Importo | | Causale movimento |
|-------|------|---------|--|-------------------|
| | | | | |

Numero: 27/2011

Pratica: spadafora (creditore)

Causale: --

- 1. Primo capitale puro originario: €. 4.106,12
- 2. Importo lordo comprese le spese: €. 4.106,12
- 3. Data da cui decorrono gli interessi: 30-11-2011
- 4. Data finale del calcolo degli interessi: 31-12-2011
- 5. Tipo di credito: Credito di valuta
- 6. Giorno iniziale produttivo di interessi: NON produttivo di interessi
- 7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
- 9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
- 16. Tasso creditore: Legale
- 23. Applica tasso debitore: No
- 30. Gg. annuali per il calcolo: 365
- 32. Capitalizzazione (anatocismo): Nessuna

SITUAZIONE CONTABILE AL 31-12-2011

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| *** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE | €. 4.106,12 | L. 7.950.557 |
| *** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO | €. 0,00 | L. 0 |
| Interessi totali maturati | €. 5,23 | L. 10.129 |
| Rivalutazione totale maturata (dal 30-11-2011 al 31-12-2011) | €. 0,00 | L. 0 |
| *** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI | €. 5,23 | L. 10.129 |
| *** ANTICIPI VERSATI (da dedurre) | €. 0,00 | L. 0 |
| A SALDO TOTALE RESIDUANO | €. 4.111,35 | L. 7.960.686 |

di cui:

Capitale = 4.106,12 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 5,23

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

| Tasso | Data | Importo | Causale movimento |
|-------|------|---------|-------------------|
| | | | |